



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 210 del 28/04/2020

**Oggetto: ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020 -
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA PER ASPORTO DELLE
BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI**

IL SINDACO

Premesso che con DPCM 10.04.2020 è stata stabilita, fino al 3 maggio 2020, la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione”, rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Vista l'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha inteso consentire la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte di imprese artigiane, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure;

Considerato che tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett. z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

Preso atto delle successive interpretazioni dell'Ordinanza Regionale n. 41 del 22.04.2020, da parte degli uffici regionali, che hanno limitato la possibilità della vendita per asporto ai soli alimenti, intesi come cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

Considerata la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria del commercio, per includere nella vendita per asporto anche le bevande, da parte degli esercizi autorizzati, pur nel rispetto di tutte le misure dettate sulle modalità di vendita dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020;

Tenuto conto che nel corpo della appena citata Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 si legge: “Preso atto, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell'attivazione del lavoro agile, mentre un'adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;

Preso atto che in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita da asporto che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;

Ritenuto, pertanto, che una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l'ampliamento dell'offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;

Visto l'articolo 48, comma 1 e comma 5, della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), che prevedono, rispettivamente, l'unicità della categoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e che i suddetti esercizi "hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi";

Considerato che la possibilità, per gli esercizi di ristorazione e per le attività artigiane, di esercitare l'attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull'emergenza sanitaria;

Valutato come la volontà a fondamento dell'Ordinanza regionale sembra doversi ricondurre alla esigenza di corrispondere maggiore domanda di prodotti pronti per essere consumati, oltre che alla valorizzazione di tale servizio che gli esercizi di ristorazione offrono;

Ritenuto che il divieto di vendita di bevande, che di solito accompagnano la consumazione di alimenti durante il pasto, costringa il consumatore a procurarsi quanto fa parte delle proprie abitudini alimentari presso altri esercizi, in contrasto col principio di limitare quanto più possibile gli spostamenti;

Preso atto che rimangono esclusi dalla possibilità di esercitare la vendita per asporto dei propri prodotti le attività di somministrazione che offrono quale servizio l'offerta di alimenti in modo espresso, potendo gli stessi continuare l'attività di consegna a domicilio dei propri prodotti;

Visto il DPCM del 26 aprile scorso che stabilisce le disposizioni applicabili dal 4 fino al 17 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 il quale prevede espressamente alla lett. aa) "Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Ritenuto quindi di poter estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza medesima;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- Il DPCM del 10 aprile 2020;
- Il DPCM del 26 aprile 2020
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 aprile 2020;

- La Legge Regione Toscana n. 62/2018;

ORDINA

fino a quando risulteranno sospese, per emergenza Covid-19, le attività dei servizi di ristorazione, è consentita agli esercizi di somministrazione e alle attività artigiane richiamate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020, la vendita per asporto di bevande unitamente ai cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima;

La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno li, 28/04/2020

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 5d6ecf245be93c812ee21cb336fec4591d6e59bbfa5df417a60862796efae33b

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.210/2020

Data: 28/04/2020

Oggetto: ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA PER ASPORTO DELLE BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=861daaf7a9ed3f46_p7m&auth=1

ID: 861daaf7a9ed3f46